

Bruxelles, 13 ottobre 2020
(OR. en)

12124/20
ADD 1

ENV 646
MI 417
RELEX 786
DELECT 132

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 ottobre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 7091 final - Annexes 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI del regolamento delegato della Commissione che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 7091 final - Annexes 1 to 2.

All.: C(2020) 7091 final - Annexes 1 to 2

Bruxelles, 19.10.2020
C(2020) 7091 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

regolamento delegato della Commissione

**che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE)
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti**

ALLEGATO 1

Gli allegati I C, III, III A, IV, V e VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono così modificati:

- (1) nell'allegato I C, punto 25, lettera e), il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
- "Detti codici possono essere inseriti negli allegati III A, III B, IV (EU48) o IV A del presente regolamento. In questo caso, il numero dell'allegato deve essere indicato davanti ai codici. Per quanto riguarda l'allegato III A, è necessario utilizzare i codici pertinenti indicati nell'allegato III A, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell'allegato III A.";

- (2) l'allegato III è così modificato:

- (a) il titolo è sostituito dal seguente:

"ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»);"

- (b) nella parte I, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) tutti i riferimenti fatti all'elenco A nell'allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato IV del presente regolamento;"

- (c) nella parte I, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce B3011 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU3011 Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente AC300 nell'allegato IV, parte II, e la voce corrispondente EU48 nell'allegato IV, parte I):

I rifiuti di plastica elencati di seguito, purché quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti*:

- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente** da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:
 - polietilene (PE)
 - polipropilene (PP)
 - polistirene (PS)
 - acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
 - polietilene tereftalato (PET)
 - policarbonato (PC)
 - polieterei
- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente*** da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:
 - resine ureiche
 - resine formofenoliche

- resine melammine formaldeidi
- resine epossidiche
- resine alchiliche
- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente** da uno dei seguenti polimeri fluorurati***:
 - perfluoroetilene/propilene (FEP)
 - perfluoroalcooli alcani:
 - tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)
 - tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)
 - fluoruro di polivinile (PVF)
 - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
 - politetrafluoroetilene (PTFE)
- cloruro di polivinile (PVC)

* Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti".

** Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".

*** I rifiuti di consumo sono esclusi.";

(d) nella parte II il seguente testo è soppresso:

"Rifiuti solidi in plastica

GH013 391530 ex 390410-40 Polimeri di cloruro di vinile";

(3) l'allegato III A è così modificato:

(a) al punto 3, le lettere d), e) e f) sono soppresse;

(b) è aggiunto il seguente punto 4:

"4. Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotratteggi di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato esclusivamente ai fini delle spedizioni all'interno dell'Unione:

a) miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a polimeri non alogenati;

b) miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a resine polimerizzate o prodotti di condensazione;

c) miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a perfluoroalcooli alcani;

(4) l'allegato IV è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA»);

(b) la parte I è così modificata:

i) il primo e il secondo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

"I seguenti rifiuti sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte:

rifiuti che figurano negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea*.

* L'allegato VIII della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco A. L'allegato II della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 3, elenco A.";

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) tutti i riferimenti fatti all'elenco B nell'allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato III del presente regolamento;"

iii) sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):

"e) la voce A3210 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce AC300 della parte II;

f) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce Y48 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU48 Rifiuti di plastica non contemplati dalla voce AC300 nella parte II o dalla voce UE3011 nell'allegato III, parte I, e miscele di rifiuti di plastica non contemplati dall'allegato III A, punto 4.";

c) nella parte II, dopo la voce AC270 è inserita la seguente voce:

"AC300 Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all'allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III (cfr. la relativa voce EU3011 nell'allegato III, parte 1, e la relativa voce EU48 nella parte 1)";

(5) l'allegato V è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) nell'elenco A, alla sezione A3 è aggiunta la seguente voce:

"A3210 Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all'allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III (cfr. la relativa voce B3011 nella lista B di questa parte, e la voce EU48 nella lista A della parte 3)";

ii) nell'elenco B, la sezione B3 è così modificata:

- la voce B3010 è soppressa;
- prima della voce B3020 è inserita la seguente voce:

"B3011 Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente A3210 nella presente parte, elenco A, e la voce Y48 nella parte 3, elenco A)

- I seguenti rifiuti di plastica, purché destinati a essere riciclati* in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti**:
 - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente*** da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:
 - polietilene (PE)
 - polipropilene (PP)
 - polistirene (PS)
 - acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
 - polietilene tereftalato (PET)
 - policarbonato (PC)
 - polieteri
 - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente*** da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:
 - resine ureiche
 - resine formofenoliche
 - resine melammine formaldeidi
 - resine epossidiche
 - resine alchiliche
 - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente*** da uno dei seguenti polimeri fluorurati****:
 - perfluoroetilene/propilene (FEP)
 - perfluoroalcossi alcani:
 - tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)
 - tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)
 - fluoruro di polivinile (PVF)
 - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato separatamente***** e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti**

* Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

** Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti".

*** Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".

**** I rifiuti di consumo sono esclusi.

***** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.";

b) nella parte 3, l'elenco A è sostituito dal seguente:

"Elenco A (allegato II della convenzione di Basilea)

Y46 Rifiuti domestici*

Y47 Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici

Y48 Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, a eccezione dei seguenti:

- rifiuti di plastica che sono rifiuti pericolosi (cfr. voce A3210 nell'elenco A, parte 1, dell'allegato V)
- i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché destinati a essere riciclati** in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti***:
 - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente**** da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:
 - polietilene (PE)
 - polipropilene (PP)
 - polistirene (PS)
 - acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
 - polietilene tereftalato (PET)
 - policarbonato (PC)
 - polieteri
 - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente**** da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:
 - resine ureiche
 - resine formofenoliche

- resine melammine formaldeidi
- resine epossidiche
- resine alchiliche
- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente**** da uno dei seguenti polimeri fluorurati*****:
 - perfluoroetilene/propilene (FEP)
 - perfluoroalcooli alcanici:
 - tetrafluoroetilene/perfluoroalchilvinil etero (PFA)
 - tetrafluoroetilene/perfluorometilvinil etero (MFA)
 - fluoruro di polivinile (PVF)
 - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato separatamente***** e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti***

* Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III.

** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

*** Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti".

**** Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".

***** I rifiuti di consumo sono esclusi.

***** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.";

c) nella parte 3, l'intestazione dell'elenco B è sostituita dalla seguente:

"Elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II)"*

*I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile

2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9; abrogata dalla direttiva 2008/98/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all'articolo 36 del presente regolamento. I rifiuti contrassegnati con il codice AC300 sono stati soppressi in quanto rientrano nella voce A3210 della parte 1, elenco A.";

(6) l'allegato VII è così modificato:

nella casella 10 è aggiunto quanto segue:

"vii) Altro (*precisare*):".

ALLEGATO 2

"ALLEGATO VIII

LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)

I. Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea

1. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3)¹
2. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido¹
3. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi¹
4. Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4)²
5. Direttive tecniche generali per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti, contenenti tali inquinanti o da essi contaminati³
6. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati⁴
7. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromociclododecano (HBCD), contenenti tale sostanza o da essa contaminati⁵
8. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), contenenti tali sostanze o da esse contaminati⁵
9. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri, contenenti tali sostanze o da esse contaminati⁶
10. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, clordano, clordecone, dieldrin,

¹ Adottate alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2002.

² Adottate alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2004.

³ Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.

⁴ Adottate all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2006.

⁵ Adottate alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2015.

⁶ Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.

endrin, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, lindano, mirex, pentaclorobenzene, pentaclorofenolo e suoi sali, acido perfluorottano sulfonato, endosulfan tecnico e relativi isomeri, toxafene o dall'esaclorobenzene come sostanza chimica industriale (pesticidi POP), contenenti tali sostanze o da esse contaminati⁶

11. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorobifenile, trifenile policlorurato, naftalene policlorurato o polibromobifenile, compreso l'esabromobifenile (PCB, PCT, PCN o PBB, compreso l'HBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati⁶

12. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere o tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere o decabromodifeniletere (POP-BDE), contenenti tali sostanze o da esse contaminati³

13. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle seguenti sostanze prodotte non intenzionalmente, contenenti tali sostanze o da esse contaminati: policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani, esaclorobenzene, policlorobifenile, pentaclorobenzene, naftalene policlorurato o esaclorobutadiene³

14. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esaclorobutadiene, contenenti tale sostanza o da essa contaminati³

15. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da paraffine clorate a catena corta, contenenti tali sostanze o da esse contaminati³

16. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta degli pneumatici usati e dei rifiuti di pneumatici⁷

17. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio o composti del mercurio, contenenti tali sostanze o da esse contaminati⁵

18. Direttive tecniche per il co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento⁷

19. Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso⁶

20. Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso⁷

21. Quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti⁸

22. Manuali pratici per la promozione della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti⁹

⁷ Adottate alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.

⁸ Adottato all'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.

II. Linee guida adottate dall'OCSE

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:

personal computer usati e rottami¹⁰

III. Linee guida adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO)

Linee guida sul riciclaggio delle navi¹¹

IV. Linee guida adottate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia¹²

⁹ Adottati alla tredicesima e alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017 e maggio 2019.

¹⁰ Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003 (documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

¹¹ Risoluzione A.962 adottata dall'assemblea dell'IMO nella 23^a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.

¹² Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell'OIL nel corso della 289^a sessione, 11-26 marzo 2004.